

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **11/1985** (ECLI:IT:COST:1985:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **18/01/1985**

Deposito del **23/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10686**

Atti decisi:

N. 11

ORDINANZA 18 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 bis del 30 gennaio 1985.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n.
31 e successive modificazioni (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso

con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato; in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui prevede la medesima sanzione per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilità valutarie.

Considerato che la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze n. 72/80 e n. 103/82, nonché l'ordinanza n. 270/84) che lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria;

che il caso non ricorre nella specie, dal momento che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ben si può affermare l'identità sostanziale, sotto il profilo del danno sociale, delle ipotesi delittuose messe a raffronto, perché in tutte viene in rilievo il possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORRE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.